

Circolare del Ministero dell'Interno n° 1515 del 13 maggio 1960

Oggetto: Criteri per l'impiego dei radionuclidi e la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

In conseguenza dell'intensificato impiego dei radionuclidi a scopo diagnostico e terapeutico nonché a scopo industriale, il Consiglio provinciale di sanità si è trovato, specialmente in questi ultimi tempi, a dover esprimere il suo parere in merito a numerose richieste di autorizzazione.

Avendo assunto il fenomeno aspetti di notevole dimensione per il progresso scientifico del settore, nella attesa di un provvedimento legislativo che regoli l'intera materia, il Consiglio di sanità ha determinato di attenersi ad una serie di criteri per la protezione della popolazione civile e dei suoi lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Tali criteri condizioneranno l'emissione del parere di competenza del Consiglio di sanità, ed è pertanto opportuno che vengano portati a conoscenza delle categorie interessate, onde evitare loro il diniego del parere e della conseguente autorizzazione e consentire così il più sollecito disbrigo delle richieste stesse. Si invitano pertanto le Signorie Loro a diffondere negli ambienti scientifici, medici ed industriali il più largamente possibile, le norme di massima pubblicate e qui di seguito allegate, contenenti le direttive e le precauzioni cui chiunque vi abbia interesse dovrà attenersi nella formulazione delle richieste di impiego di radionuclidi.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ

Visti gli artt. 194-198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.D. 28 gennaio 1935, n. 145, che disciplina l'impiego a scopo terapeutico del radium e degli altri radionuclidi naturali;

Viste le "Direttive che fissano norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (edizione in lingua italiana) del 20 febbraio 1959;

Considerato il largo impiego che sono venuti assumendo i radionuclidi artificiali anche per usi diversi da quelli terapeutici ed i rischi che possono derivare alla popolazione dall'uso non regolamentato di essi; Considerato altresì che non è stata ancora promulgata in Italia la legislazione atta a porre norme di difesa dalle radiazioni ionizzanti;

Ritenuto pertanto di dover fissare i criteri di massima ai quali questo stesso Consiglio dovrà uniformarsi nell'espressione del parere richiesto per l'autorizzazione all'impiego di radionuclidi da parte delle Istituzioni sanitarie pubbliche e private, dei laboratori di ricerche e delle industrie;

Fatto comunque salvo quanto già regolamentato da disposizioni vigenti o in corso di emanazione da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria e commercio, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della marina mercantile;

Stabilisce

Che chiunque, a qualsiasi titolo, intenda impiegare radionuclidi artificiali si attenga alle seguenti norme quali condizioni indispensabili per ottenere il parere favorevole di questo stesso Consiglio al rilascio dell'autorizzazione da parte del competente Ufficio del medico provinciale (nel caso si tratti di istituzioni ove l'impiego avviene per scopi diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica) o della Prefettura (nel caso in cui l'impiego avviene per scopi industriali):

1) Chiunque intenda produrre, trattare, immagazzinare, detenere, utilizzare, vendere, trasportare ed eliminare a qualsiasi titolo radionuclidi artificiali deve ottenere autorizzazione della Prefettura o dell'Ufficio del medico provinciale, secondo le competenze previste in premessa, i quali la concedono dopo aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

2) L'autorizzazione non è richiesta:

per le sostanze radioattive la cui attività totale è inferiore a 0,1 microcurie;

per le sostanze radioattive la cui concentrazione è inferiore a 0,002 microcurie per grammo e, per quanto riguarda le sostanze radioattive solide naturali, per quelle la cui concentrazione è inferiore a 0,001 microcurie per grammo;

per gli apparecchi radiogeni la cui sorgente è costituita da sostanze radioattive, a condizione che questa sia efficacemente protetta da ogni contatto e da ogni perdita e che l'intensità di dose, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto esterno, ad una distanza di 0,1 metri dalla superficie dell'apparecchio, non risulti superiore al valore di 0,1 milliremora.

3) Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 occorre presentarne, tramite i comuni competenti per territorio, domanda in carta legale alla Prefettura o all'Ufficio del medico provinciale, secondo che si tratti di impiego industriale o di impiego medico scientifico dei radionuclidi. Nella domanda devono essere indicati:

a) le generalità e il domicilio del richiedente;

b) le generalità e il domicilio di chi rappresenta legalmente l'ente che intende svolgere le attività di cui all'art. 1;

- c) le generalità e il domicilio di chi assume la direzione tecnica e ogni responsabilità circa lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
- d) gli scopi per i quali si intende svolgere le attività suddette;
- e) la planimetria in scala 1:50, firmata dal richiedente e dal progettista, degli ambienti nei quali si intenda svolgere le attività di cui all'art. 1 con descrizione particolareggiata dei mezzi di custodia e di protezione;
- f) lo schema del regolamento interno che detta le norme di conservazione e di impiego dei radionuclidi al fine di garantire che non vengano superate le dosi massime ammissibili per i lavoratori addetti, siano evitate le contaminazioni e gli scarichi siano mantenuti nei limiti atti a non recare danno diretto o indiretto alla popolazione.

4) La comunicazione al richiedente della concessione o della non-concessione della autorizzazione richiesta avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5) Chiunque svolga le attività di cui all'art. 1 deve conservare e tenere a disposizione dell'Autorità competente per i dovuti controlli un registro di carico e scarico dei radionuclidi, con indicazione della loro qualità e quantità.

Nel registro deve essere indicato lo scopo per il quale sono state utilizzate le singole qualità e quantità di radioattività ed il loro destino.

6) Chiunque, essendo autorizzato dalla Prefettura o dal medico provinciale, venda, rivenda, o comunque ceda radionuclidi a qualsiasi titolo aventi attività oltre i limiti indicati nell'art. 2 deve notificare all'Amministrazione concedente al termine di ogni mese, ed entro i primi cinque giorni del mese successivo, le generalità e il domicilio dell'acquirente.

7) Presso gli enti in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1 devono essere garantiti il controllo fisico della protezione contro le radiazioni e il controllo medico dei lavoratori in conformità con le norme emanate dal Consiglio della Comunità Europea dell'energia atomica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (edizione in lingua italiana) del 20 febbraio 1959 e con le disposizioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il controllo fisico della protezione deve essere assicurato da esperti qualificati la cui qualificazione, per l'attività da essi svolta o per gli studi da essi compiuti, è riconosciuta dal Prefetto, sentito l'ufficio del medico provinciale e l'Ispettorato del lavoro. Il controllo medico dei lavoratori è assicurato dai medici provvisti di un titolo post-laurea il quale attesta la specifica preparazione nel campo della protezione contro le radiazioni ionizzanti.

8) Allorchè radionuclidi artificiali vengano impiegati a scopo terapeutico o in modo tale da poter avere effetti anche terapeutici valgono le disposizioni contenute nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e nel R.D. 28 gennaio 1935, n. 145. In tal caso, in particolare, la direzione tecnica ed ogni responsabilità circa l'impiego dei radionuclidi devono essere assunte da un laureato in medicina e chirurgia, specialista in radiologia.

9) Il responsabile tecnico di cui al comma c) dell'art. 3 deve porre in atto tutti i mezzi di rilevamento e di misura della radioattività dei liquidi, gas, polveri, fumi, nebbie, ecc. di scarico e tutti i mezzi di sicurezza atti a garantire che non vengano mai superate le concentrazioni massime ammissibili per evitare che possa derivarne danno diretto o indiretto alla popolazione. I risultati delle misure compiute ed i provvedimenti adottati devono essere registrati e comunicati, se richiesti, al Prefetto e al medico provinciale.

10) Il medico provinciale, assistito dall'Ispettore medico del lavoro, da un radiologo e da un fisico di riconosciuta competenza (designati dal Consiglio provinciale di sanità), può in qualsiasi momento ispezionare gli enti in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1 al fine di constatare se siano rispettate le norme di conservazione e utilizzazione dei radionuclidi e di accertare che gli impianti siano eseguiti a regola d'arte e mantenuti in perfetta efficienza in modo da non presentare pericoli per la popolazione e per il personale addetto.